

Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea



Sottotitolo:	Commento articolo per articolo
Autori:	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannucelli (a cura di)
ISBN:	978-88-9391-159-7
N. Pagine:	LX-1470
Anno Pubbl.:	2017
Collana:	Le fonti del diritto
Materia:	Diritto dell'Unione europea



(http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg)

TITOLO III - PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Articolo 19 (<i>Edoardo Gambaro</i>)	84
Articolo 20 (<i>Chiara Amalfitano</i>)	92
Articolo 21 (<i>Massimo Condinanzi</i>)	109
Articolo 22 (<i>Antonio Pérez van Kappel</i>)	119
Articolo 23 (<i>Roberto Mastroianni e Adriano Maffeo</i>)	125
Articolo 23 <i>bis</i> (<i>Igor Taccani</i>)	136
Articolo 24 (<i>Caroline Naômé</i>)	147
Articolo 25 (<i>Alice Setari</i>)	155
Articolo 26 (<i>Alice Setari</i>)	157
Articolo 27 (<i>Alice Setari</i>)	159
Articolo 28 (<i>Alice Setari</i>)	160
Articolo 29 (<i>Alice Setari</i>)	161
Articolo 30 (<i>Alice Setari</i>)	162
Articolo 31 (<i>Marie Cournot</i>)	163
Articolo 32 (<i>Marie Cournot</i>)	173
Articolo 33 (<i>Alessandra Impellizzeri</i>)	175
Articolo 34 (<i>Sarah Jund</i>)	176
Articolo 35 (<i>Alessandro Marciano</i>)	177
Articolo 36 (<i>Fabio Spitaleri</i>)	179
Articolo 37 (<i>Fabio Spitaleri</i>)	184
Articolo 38 (<i>Fabio Filpo</i>)	187
Articolo 39 (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	189
Articolo 40 (<i>Francesco Pili</i>)	196
Articolo 41 (<i>Cecilia Sanna</i>)	199
Articolo 42 (<i>Vassilis Christianos</i>)	202
Articolo 43 (<i>Fabio Spitaleri</i>)	205
Articolo 44 (<i>Mariacristina Bottino</i>)	208
Articolo 45 (<i>Massimo Merola e Leonardo Armati</i>)	215
Articolo 46 (<i>Fabio Spitaleri</i>)	222

TITOLO IV - IL TRIBUNALE

→]	Articolo 47 (<i>Serena Crespi</i>)	229
	Articolo 48 (<i>Serena Crespi</i>)	233
	Articolo 49 (<i>Paolo Iannuccelli</i>)	238
	Articolo 50 (<i>Massimo Francesco Orzan</i>)	240
	Articolo 50 <i>bis</i> (<i>Mariacristina Bottino</i>)	244
	Articolo 51 (<i>Daniele P. Domenicucci e Michele Laterza</i>)	260
	Articolo 52 (<i>Fabio Pappalardo</i>)	267
	Articolo 53 (<i>Chiara Amalfitano</i>)	269
	Articolo 54 (<i>Bruno Gencarelli</i>)	272

è questo il senso della precisazione apportata dalla CG – l'azione di responsabilità non può essere considerata prescritta; tale azione può ancora essere proposta fino alla scadenza di tutto il periodo di cinque anni (dalla concretizzazione del danno) stabilito dalla prima frase dell'art. 46 St.

3. Nel regime attuale, i soggetti interessati a far valere la responsabilità extracontrattuale dell'UE devono dunque tenere in considerazione che – diversamente da quanto avviene in diversi sistemi giuridici statali – la sola diffida a risarcire i danni, di per sé, non interrompe il termine previsto dall'art. 46 St.

4. La terza frase della disposizione in commento andrebbe modificata, anche perché, per come è formulata attualmente, non attribuisce alla sola richiesta di risarcimento la capacità di interrompere la prescrizione.

Bibliografia: J.-V. LOUIS, G. VANDERSANDEN, D. WAELBROECK, M. WAELBROECK, *La Cour de justice. Les actes des institutions. Commentaire J. Mégret*, X, Bruxelles, 1993, p. 286 ss.; J. P. JACQUÉ, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, Paris, 2012, p. 717 ss.; M. CONDINANZI, *Articolo 268 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), p. 2121 ss.; L. DANIELE (con la collaborazione di S. AMADEO, G. BIAGIONI, C. SCHEPISI, F. SPITALERI), *Diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2014, p. 361 ss.; G. SERRANÒ, *Articolo 268 TFUE*, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), p. 1341 ss.

TITOLO IV – IL TRIBUNALE

Articolo 47

L'articolo 9, primo comma, gli articoli 9 bis, 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri. L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.

Commento di Serena Crespi

SOMMARIO: I. L'ambito di applicazione del titolo IV St. – II. L'applicazione ai giudici del Trib. delle norme del titolo II St. relative alla CG: il 1° c. dell'art. 47 St. – III. L'applicazione al cancelliere del Trib. delle norme del titolo II St. relative alla CG: il 2° c. dell'art. 47 St.

I.1. L'art. 47 St. è la norma di apertura del titolo IV St., il quale, intitolato «il Tribunale», è stato inserito nello Statuto con la dec. Cons., del 24.10.1988, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in *GUCE*, L 319/1), a seguito della creazione di quest'ultimo organo giurisdizionale. Il titolo IV St., composto dagli artt. 47-62 *ter*, disciplina l'organizzazione del Trib. dal punto di vista sia del personale da esso dipendente, ossia giudici, cancelliere, altri funzionari e agenti di

pendenti da quest'ultimi (artt. 47-50, 52 St.), sia delle modalità d'esercizio delle funzioni del Trib. (artt. 51 e 53-62 *ter* St.). Gli artt. 56-62 *ter* contengono inoltre regole specifiche relative all'impugnazione e al riesame delle sentenze del Trib. davanti alla CG. Fatta eccezione per queste ultime norme, il titolo IV St. riproduce essenzialmente il contenuto del titolo II St., il quale disciplina l'organizzazione della CG (v. art. 9 St.). Gli aspetti organizzativi del TFP erano invece contenuti agli artt. 1-13 All. I St., così come stabilito all'art. 62 *quater* titolo IV *bis* St. Da settembre 2016 tuttavia i membri del TFP sono entrati a far parte del Trib., cosicché saranno applicabili agli (ex) membri del TFP, in quanto per l'appunto nuovi membri del Trib., le norme del titolo IV St. e non più quelle del titolo IV *bis* St. e dell'All. I St.

2. A differenza del titolo I St., il quale può essere modificato solo con la procedura di revisione di cui all'art. 48 TUE (convocazione della conferenza intergovernativa e ratifica da parte degli SM), il titolo IV St. – così come i titoli II, III, IV *bis* e l'art. 63 St. – è revisionabile attraverso la procedura “semplificata” di cui all'art. 281, 2° c., TFUE, ossia dal Cons. e dal PE secondo la procedura legislativa ordinaria di cui agli artt. 289 e 294 TFUE a maggioranza qualificata rinforzata (72% dei voti degli SM, ossia almeno 21, che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell'UE) su iniziativa della CG e previa consultazione della Comm. o, viceversa, su proposta di quest'ultima e previa consultazione della prima (v. art. 2 St.).

II.1. Nonostante la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Trib. non coincidano del tutto con quelle della CG, taluni profili della disciplina del Trib. sono mutuati direttamente dalle regole dettate dallo Statuto con riguardo alla CG. A tal fine, l'art. 47 St. elenca le norme statutarie che, contenute nel titolo II St. e relative in linea di principio ai soli membri della CG, sono applicabili anche al Trib. In particolare, mentre il 1° c. dell'art. 47 St. individua le norme del titolo II St. applicabili anche ai giudici del Trib., il 2° c. dello stesso elenca le disposizioni del titolo II St. applicabili al cancelliere del Trib. Le norme ivi menzionate si aggiungono agli artt. 2-7 St., i quali sono applicabili in ugual modo alla CG e al Trib. e sono così tra loro uniformi (gli artt. 2-6 St. erano applicabili anche ai membri del TFP).

2. L'art. 47, 1° c., St. estende ai giudici del Trib. le regole di cui agli artt. 9, 1° c., 9 *bis*, 14, 15, 17, commi 1, 2, 4, 5, e art. 18 St. previste per i giudici e gli AG della CG. La norma in esame rende innanzitutto applicabili ai giudici del Trib. le regole previste per i membri della CG inerenti al rinnovo parziale di cui all'art. 9, 1° c., St. L'applicazione in tal caso delle medesime regole è comprensibile dato che questo rinnovo è previsto in ugual modo nei trattati tanto per la CG (art. 253, 2° c., TFUE) quanto per il Trib. (art. 254, 2° c., TFUE). Come emerge dalla lettera dell'art. 47 St., il 2° c. dell'art. 9 St. non è invece applicabile al Trib. Ciò è comprensibile dato che questa norma riguarda il rinnovo parziale degli AG, la cui presenza al Trib. è solo eventuale (art. 49 St.).

3. L'art. 47, 1° c., St. estende inoltre al Trib. le regole di cui all'art. 9 *bis* per l'elezione del presidente della CG, nonché, a seguito della revisione dello Statuto del 2012, del vicepresidente della stessa. Sono inoltre applicabili al Trib. (e, almeno fino al

1.9.2016, anche al TFP per effetto dell'art. 5, par. 1, All. I St.) gli artt. 14 St. (obbligo di residenza in Lussemburgo), 15 St. (vacanze giudiziarie) e 18 St. (astensione ed esonero dalla partecipazione alla decisione di una causa per conflitto di interessi).

4. L'art. 47, 1° c., St. stabilisce l'applicazione al Trib. anche dei quorum deliberativi previsti per la CG di cui agli artt. 17 commi 1, 2, 4 e 5 St. Il Trib., così come la CG, può allora deliberare validamente soltanto in numero dispari (art. 17, 1° c., St.). Tale regola corrisponde peraltro a quanto generalmente previsto per la maggior parte degli organi giurisdizionali, nazionali e internazionali, in quanto ciò rende più agevole la formazione di maggioranze in seno al collegio e l'adozione di decisioni. Le deliberazioni delle sezioni composte da tre o cinque giudici sono inoltre valide se prese da tre giudici (art. 17, 2° c., St.), mentre quelle assunte in seduta plenaria sono valide se presenti diciassette giudici (art. 17, 4° c., St.). In caso poi di impedimento di uno dei giudici componenti una certa sezione, l'art. 17, 5° c., St. stabilisce che si possa ricorrere, alle condizioni stabilite dal RP, a un giudice che faccia parte di una diversa sezione. L'art. 47, 1° c., non menziona invece il 3° c. dell'art. 17 St., il quale non è così applicabile al Trib. Tale norma prevede che le deliberazioni della grande sezione della CG (quindici giudici) sono valide se sono presenti undici giudici. La ragione di tale esclusione è da rintracciarsi nell'art. 50, 3° c., St., il quale rinvia al RP Trib. la competenza a prevedere i casi e le condizioni alle quali il Trib. può riunirsi in grande sezione. A fronte di ciò, l'art. 23 RP Trib. stabilisce comunque che le deliberazioni della grande sezione del Trib. (quindici giudici) sono valide se sono presenti undici giudici, in tal modo riproducendo quindi il contenuto dell'art. 17, 3° c., St. Anche considerato che, a seguito della riforma del Trib. di cui alla proposta del presidente della CG del 13.10.2014, il numero dei membri di quest'ultimo organo raddoppierà, passando progressivamente dagli attuali 28 a 56 entro il 1.9.2019 (senza contare, per il momento, il recesso dall'UE del Regno Unito), è probabile che nei prossimi anni il Trib. dovrà prevedere appositi quorum deliberativi (nonché modificare l'art. 47, 1° c., St. che rinvia all'art. 17, commi 1, 2, 4 e 5, St.), diversi dunque da quelli in uso alla CG. In virtù dell'art. 5, par. 1, All. I St., gli artt. 17, 1° c., St. (deliberazioni in numero dispari), 17, 2° c., St. (deliberazioni delle sezioni a tre o cinque giudici) e 17, 5° c., St. (impedimento di un giudice) si applicavano anche al TFP. *A contrario*, non erano invece applicabili al TFP i commi 3 e 4 dell'art. 17 St. (quorum della grande sezione e della plenaria). Tali esclusioni erano invero comprensibili. Da un lato, il TFP non si riuniva in grande sezione, prevedendo l'art. 10 RP TFP, in applicazione dell'art. 4, par. 2, All. I St., che il TFP statuisse solo « in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici, in sezioni di tre giudici o nella persona di un giudice unico». Dall'altro lato, l'art. 4, par. 3, All. I St. rinviava al RP TFP per la disciplina del quorum della plenaria e l'art. 26 RP TFP, anche considerato che i membri del TFP erano solo sette, prevedeva che il TFP potesse validamente riunirsi solo qualora fosse rispettato il quorum di cinque giudici. Posto che, dal 1.9.2016, i membri del TFP sono entrati a far parte del Trib. (c.d. seconda fase), tali norme sono state abrogate, essendo loro applicabili, in quanto nuovi membri del Trib., le

regole ivi previste dall'art. 47 St., il quale a propria volta dovrà essere modificato per tener conto dell'aumento del numero dei membri del Trib. ("due per SM").

III.1. Il 2° c. dell'art. 47 St. elenca le disposizioni del titolo II St. relative al cancelliere della CG applicabili anche a quello del Trib., ossia gli artt. 10, 11 e 14 St. In virtù dell'art. 6, par. 2, All. I St. e almeno fino a settembre 2016 (v. sul punto la riforma del Trib. e del TFP sulla quale v. *sub* art. 48 St.), gli artt. 10, 11 e 14 St. erano applicabili anche al cancelliere del TFP. I cancellieri del Trib. e, almeno fino a settembre 2016, del TFP sono così obbligati, al pari di quello della CG, a prestare davanti alla CG il giuramento di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni (art. 10 St.), nonché a risiedere ove la CG ha sede e quindi in Lussemburgo (art. 14 St.). L'art. 47, 2° c., St. prevede l'applicazione al cancelliere del Trib. e, almeno fino a settembre 2016, a quello del TFP anche dell'art. 11 St., il quale stabilisce che la CG «predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento». Tale norma deve tuttavia essere applicata al Trib. «con i necessari adattamenti» e in effetti l'art. 34 RP Trib. precisa che è il presidente del Trib. – e non «la CG» di cui all'art. 11 St. – che «designa i funzionari o agenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di impedimento di quest'ultimo». Analogamente l'art. 19 RP TFP prevedeva che è il «presidente del Tribunale [ossia del TFP ai sensi dell'ormai abrogato art. 1 RP TFP] che designa[va] i funzionari o agenti incaricati di svolgere le funzioni di cancelliere in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo». Posto che, da settembre 2016, i membri del TFP sono entrati a far parte del Trib., tale norma (come tutte le norme dell'All. I St. e al RP TFP) è stata allora abrogata, essendo loro applicabili, in quanto nuovi membri del Trib., le regole ivi previste dallo St. e dal RP Trib.

2. A differenza dell'art. 47, 1° c., St., il quale richiama solo norme del titolo II St., l'art. 47, 2° c., St. prevede l'applicazione al cancelliere del Trib. anche dell'art. 3, 4° c. St., il quale è invece parte del titolo I St. sullo statuto dei giudici della CG e del Trib. e degli AG della CG. In effetti, l'art. 3, 4° c., St. stabilisce che gli artt. 11-14 e 17 prot. n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'UE, di regola applicabili ai soli giudici e AG, sono applicati anche ai cancellieri della CG e del Trib. L'art. 47, 2° c., St. ribadisce così che il cancelliere del Trib., al pari di quello della CG, beneficia dei privilegi e delle immunità di cui agli artt. 11 (immunità per gli atti, le parole e gli scritti compiuti in veste ufficiale; agevolazioni in materia valutaria; diritto d'importare ed esportare in franchigia mobilia, effetti personali e autovettura; assenza di limiti all'immigrazione), 12 (imposizioni fiscali), 13 (residenza e domicilio fiscale), 14 (regime di previdenza sociale specifico) e 17 (perdita dell'immunità) del prot. n. 7 allegato ai trattati.

Bibliografia: v. bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St.

Articolo 48

Il Tribunale è composto di:

- a) quaranta giudici a partire dal 25 dicembre 2015;*
- b) quarantasette giudici a partire dal 1° settembre 2016;*
- c) due giudici per Stato membro a partire dal 1° settembre 2019.*

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. La composizione del Trib. – II. L'aumento dei membri del Trib. e le proposte di revisione dell'art. 48 St. – III. I requisiti imposti dai trattati per poter essere nominati membri del Trib.

I.1. Come espressamente previsto dall'art. 254, 1° c., TUE («[i]l numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea»), l'art. 48 St., che è parte del titolo IV St. relativo all'organizzazione del Trib., stabilisce il numero esatto dei membri che compongono tale organo giudiziario. Al riguardo, l'art. 19, par. 2, TUE si limita a prevedere che quest'ultimo sia composto «almeno da un giudice per SM», in modo tale che ogni sistema nazionale sia ivi rappresentato. Il numero dei membri del Trib. varia, in altri termini, principalmente in funzione del numero degli SM e degli allargamenti dell'UE. Inoltre, l'uso del termine «almeno» di cui all'art. 19, par. 2, TUE sottintende che i membri del Trib., a differenza di quelli della CG, possano essere più di uno per SM. Nonostante per lungo tempo questi ultimi siano sempre stati pari al numero degli SM (“uno per SM”), cosicché, a seguito dell'ultimo allargamento della UE alla Croazia del 1.7.2013, il Trib. è composto da ventotto giudici, a seguito della proposta del presidente della CG del 13.10.2014 è stato previsto l'aumento dei membri del Trib. oltre la regola “un giudice per SM”. Come si avrà modo di vedere *infra*, entro il 1.9.2019 i giudici del Trib. passeranno a “due per SM” (ovvero a 56 giudici se il numero di SM restasse invariato rispetto al 2015, anno di avvio della riforma, cambiamenti potendo tuttavia derivare *in primis* dal recesso del Regno Unito dall'UE, nonché dall'eventuale ingresso di nuovi SM). Fino al tr. Nizza, l'indicazione del numero esatto dei membri del Trib. era contenuta non nello Statuto ma nei trattati. La scelta di demandare tali aspetti a una norma statutaria trova fondamento nella necessità di procedere nel modo più agevole e rapido possibile all'adattamento del dato normativo al variare del numero degli SM e dunque all'aumento o alla diminuzione dei componenti del Trib. A differenza delle norme che compongono il titolo I St. e dell'art. 64 St. (v. art. 2 St.), il titolo IV St. e l'art. 48 St. ivi contenuto possono, infatti, essere novellati non mediante la procedura di revisione prevista per i trattati all'art. 48 TUE (convocazione della conferenza intergovernativa e ratifica degli SM), ma con il metodo stabilito per la maggior parte delle norme statutarie all'art. 281, 2° c., TFUE, ossia dal Cons. e dal PE secondo la procedura legislativa ordinaria di cui agli artt. 289 e 294 TFUE a maggioranza qualificata rinforzata

(72% dei voti degli SM, ossia almeno 21, che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell'UE) su iniziativa della CG e previa consultazione della Comm. o su proposta di quest'ultima e previa consultazione della prima.

2. Una norma analoga all'art. 48 St. non è prevista per la CG al titolo II St. inerente all'organizzazione della CG. L'art. 19, par. 2, TUE stabilisce infatti che essa è «composta da un giudice per SM» e non da «almeno» un giudice per SM come invece previsto per il Trib. La composizione della CG, a differenza di quella del Trib., è così inderogabilmente legata al solo variare degli SM, cosicché il numero esatto degli stessi è desumibile direttamente dall'art. 19, par. 2, TUE. Quanto al TFP, l'art. 257 TFUE non contiene alcuna indicazione sul numero dei giudici, il quale era stabilito in sette dalla dec. Cons., del 22.7.2005, recante nomina dei giudici del TFP dell'UE (in *GUUE*, L 197/28), nonché all'art. 2, par. 1, All. I St. In quest'ultimo caso, i trattati non impongono il meccanismo di rappresentatività «un giudice per SM» usato invece per la CG e il Trib. Tuttavia, al fine di garantire anche in tal caso la rappresentatività delle diverse tradizioni giuridiche delle quali è composta l'UE, l'art. 3 All. I St. prevedeva che fosse «assicurata una composizione equilibrata del TFP secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli SM e per quanto concerne gli ordinamenti nazionali rappresentati». Tali regole sono ormai inapplicabili, essendo da settembre 2016 i sette membri del TFP entrati a far parte del Trib. (v. al riguardo il reg. UE, Euratom n. 2016/1192, del PE e del Cons., relativo al trasferimento al Trib. della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'UE e i suoi agenti, in *GUUE*, L 200/137).

II.1. L'art. 19, par. 2, TUE, nella misura in cui prevede che i giudici del Trib. siano almeno uno per SM, consente, come detto, che i componenti di quest'ultimo, a differenza di quelli della CG, siano più di uno per SM. In effetti, con lettera del 28.3.2011 il presidente della CG, nell'ambito del più ampio progetto di riforma dello Statuto e dei RRP, ha proposto al legislatore UE di aumentare di 12 unità la composizione del Trib., portandoli così da 27 (ossia un giudice per SM prima dell'adesione della Croazia del 1.7.2013) a 39 (v. art. 48 della proposta di riforma dello St. allegata alla predetta lettera del presidente della CG). L'aumento dei membri del Trib., il quale era invero già stato sollecitato nel 2000 (doc. 11843/00 del 29.9.2000), era stato proposto al fine di ridurre i tempi, ormai piuttosto lunghi, necessari perché esso giungesse a sentenza. Nella pronuncia *Der Grüne Punkt* (CG, 16.7.2009, C-385/07), la CG ha, infatti, dichiarato che la durata media di un procedimento dinanzi al Trib. (cinque anni e dieci mesi in materia di concorrenza) violasse il principio dell'esame di una controversia in un termine ragionevole e quindi quello dell'equo processo di cui agli artt. 47, 2° c., CdfUE e 6, par. 1, CEDU (analogamente, CG, 26.11.2013, C-50/12 e 58/12, *Groupe Gascogne c. Comm.* e *Kendrion c. Comm.*; 30.4.2014, C-238/12, *FLSmidth c. Comm.*; 19.6.2014, C-243/12, *FLS Plast c. Comm.*). L'inosservanza del termine ragionevole da parte del Trib. dipendeva da ragioni strutturali connesse in particolare (i) al carattere complesso delle cause trattate dal Trib., le quali richiedono l'analisi di numerosi dati concreti (così quelle in materia di concorrenza, aiuti di Stato o concernenti controlli FEAOG), (ii) al trasferimento al Trib. dal 2004

della competenza a decidere su alcune categorie di ricorsi proposti dagli SM; (iii) al significativo aumento dal 2004 in poi degli SM e dunque del contenzioso UE. In tale contesto, esclusivamente l'aumento dei componenti del Trib. avrebbe permesso, proporzionando il numero dei giudici al carico di lavoro, di giungere a sentenza in tempi ragionevoli, nonché di decidere annualmente un numero di cause pari alle controversie nuove introdotte ogni anno davanti al Trib. (circa 650). Tale opzione sarebbe stata preferibile a quella, parimenti ammessa dai trattati all'art. 257 TFUE, di istituire un tribunale specializzato in materia, ad es., di proprietà intellettuale. La scomparsa del contenzioso in materia di marchi avrebbe, infatti, difficilmente risolto la situazione di ritardo nella trattazione delle controversie nella quale si trova il Trib. Al tribunale specializzato sarebbero state affidate cause ripetitive la cui trattazione è relativamente rapida, mentre le controversie complesse (concorrenza e aiuti di Stato) sarebbero rimaste di competenza del Trib., il quale avrebbe anche esercitato un controllo in sede di impugnazione delle sentenze in materia di proprietà intellettuale del tribunale specializzato. L'alleggerimento del carico di lavoro del Trib. provocato dalla diminuzione del numero di ricorsi diretti in materia di marchi sarebbe stato, in altri termini, parzialmente neutralizzato dall'aumento delle impugnazioni. La proposta del presidente della CG di procedere in tale direzione, innalzando da 27 a 39 il numero dei giudici, è stata bloccata per anni vuoi per i costi che essa implicava, vuoi per la difficoltà di individuare un criterio in base al quale ripartire i nuovi giudici tra gli attuali SM (per i paesi più grandi la scelta tra i giudici avrebbe dovuto essere effettuata in base ad un criterio meritocratico tra i candidati presentati dall'insieme degli SM, per i paesi più piccoli sarebbe invece stato preferibile un sistema a rotazione paritaria secondo il quale nel tempo ogni paese avrebbe potuto nominare un secondo giudice), nonché per la contrarietà dello stesso Trib., favorevole alla creazione di tribunali specializzati (v. lettera del presidente del Trib. pubblicata dal *Financial Times Brussels Blog* del 19.4.2014, disponibile sul sito <https://next.ft.com/>).

2. Pur senza ritirare formalmente la proposta del 28.3.2011, il 13.10.2014, la CG, su invito della presidenza italiana del Cons. (v. CGUE, prefazione alla relazione annuale 2014, p. 5), ha presentato al Cons. e al PE una nuova proposta consistente nell'aumento dei giudici del Trib. da 28 (uno per SM dopo l'adesione alla UE della Croazia) a 56 (due per SM fino a quando il recesso del Regno Unito non sarà effettivo), da effettuarsi tra il 2015 e il 2019 (v. comunicato stampa CGUE n. 44/15 del 28.4.2015, disponibile sul sito <http://curia.europa.eu/>). Il raddoppio del numero dei giudici avrebbe permesso di risolvere i problemi inerenti alla selezione dei nuovi giudici, essendo previsto che ogni SM disponesse di due componenti. La c.d. prima fase, da attuarsi alla data di entrata in vigore della riforma se successiva al 1.9.2015, avrebbe ed ha comportato l'aumento di dodici giudici. La proposta del 2014 prevedeva inoltre la soppressione del TFP. I sette membri del TFP sono in effetti entrati a far parte della nuova composizione del Trib. a settembre 2016 (c.d. seconda fase prevista in concomitanza con il rinnovo parziale triennale del TFP, v. in merito il citato reg. n. 2016/1192). La terza fase, consistente nella nomina degli ulteriori nove giudici, è invece da realizzarsi entro il 1.9.2019 in

coincidenza con il rinnovo parziale triennale del Trib. Pur se informalmente, nella riunione del COREPER dell'11.12.2014 la presidenza italiana ha rilevato l'esistenza di un ampio consenso sulla proposta della CG del 2014 (obiezioni sono state sollevate solo da Regno Unito, Belgio e Danimarca) e il 10.3.2015 gli SM (seppur non riuniti in sede di Cons., ossia nella composizione invece richiesta dall'art. 281, 2° c., TFUE per l'adozione delle proposte della CG) hanno proceduto mediante sorteggio all'indicazione della nazionalità dei dodici giudici che sarebbero o entrati in servizio nel corso della c.d. prima fase. Gli SM hanno così dato per scontata l'approvazione della proposta del 13.10.2014 da parte del PE. Pur se nel 2012 la commissione parlamentare JURI si era espressa favorevolmente alla proposta della CG del 28.3.2011, quella del 13.10.2014 era di fatto una nuova proposta, cosicché è stato necessario che il PE si pronunciasse nuovamente in merito. A tal fine e dopo una prima discussione tenutasi il 24.2.2015, il 28.4.2015 la commissione parlamentare JURI ha convocato una nuova riunione informale alla quale hanno partecipato non solo i rappresentanti politici che si occupano di questo fascicolo legislativo (c.d. *shadows rapporteurs*) ma anche il presidente del Trib. e alcuni giudici dello stesso. In tale riunione, questi ultimi hanno ribadito l'opposizione del Trib. alla proposta della CG, preferendo «*des solutions progressives, réversibles et moins coûteuses*» quali, ad es., l'aumento dei referendari. Nonostante ciò, il 23.6.2015 il Cons. affari generali (sessione 3401) si è espresso in prima lettura favorevolmente all'aumento dei membri del Trib. come previsto dalla CG nella proposta del 13.10.2014 (09375/1/2015, GUUE 2015, C 239/14). A seguito delle modifiche alla posizione in prima lettura del Cons. suggerite il 14.10.2015 dalla commissione parlamentare JURI (A8-0296/2015), il 28.10.2015 il PE ha adottato in seconda lettura la propria posizione favorevole alla riforma (T8-0377/2015). Quest'ultima, oltre ad approvare il raddoppio dei membri del Trib. da effettuarsi entro il 1.9.2019 (artt. 1-2), ha imposto alla CG di sottoporre alla Comm., PE e Cons., entro una data ancora da precisarsi, un rapporto sul funzionamento del Trib. così come modificato (art. 3), nonché un rapporto sui possibili cambiamenti nella ripartizione delle competenze pregiudiziali tra CG e Trib., la quale sembra così essere sollecitata dal PE. Il 13.11.2015, la Comm. ha accettato tutti gli emendamenti votati dal PE (COM(2015)0569) e, anche considerato che il 21.10.2015 il rappresentante del Cons. si era impegnato ad approvare la posizione in seconda lettura del PE (T8-0377/2015, p. 1), il Cons. Giustizia e affari interni (GAI) ha provveduto in tal senso il 3.12.2015 nella sessione 3433. Il reg. UE, Euratom n. 2015/2422, del PE e del Cons., recante modifica del prot. n. 3 sullo Statuto della CGUE è stato pubblicato nella GUUE, L 341/14 del 24.12.2015, in tal modo rendendo definitiva la riforma del sistema giurisdizionale UE.

III. Quanto ai requisiti che i giudici del Trib. devono possedere per poter essere candidati e nominati alla carica di giudice UE (sulla procedura di nomina e di rinnovo e sul controllo del comitato di cui all'art. 255 TFUE, v. artt. 2 e 5 St.), l'art. 254 TFUE richiede, al pari dell'art. 253 TFUE quanto ai membri della CG, che essi siano (i) indipendenti e (ii) abbiano una solida preparazione giuridica. Mentre

tuttavia il requisito dell'indipendenza è formulato in termini identici agli artt. 253 e 254 TFUE (su tale requisito, v. art. 2 St.), l'art. 254 TFUE richiede che i membri del Trib. abbiano esercitato «alte funzioni giurisdizionali» e non invece «le più alte funzioni giurisdizionali» o siano «giureconsulti di notoria competenza» di cui all'art. 253 TFUE. Pur se la distinzione è di difficile apprezzamento, dovrebbero essere nominati alla CG personalità delle supreme magistrature (in Italia, ad es., i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, e, in base all'art. 106 Cost. it., i professori ordinari in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio), mentre al Trib. i giudici delle magistrature che giudicano, ad es., in grado d'appello. L'esperienza non ha tuttavia dimostrato differenze significative rispetto ai criteri che guidano la nomina di membri della CG o del Trib., trattandosi sempre di giuristi con una solida preparazione di diritto UE idonei alla carriera giudiziaria nello SM che ne propone la candidatura. In effetti, in alcuni casi giudici del Trib. sono diventati successivamente membri della CG. Quanto al TFP e pur se quest'ultimo è stato ormai assorbito dal Trib., pare utile rilevare che l'art. 257 TFUE prevede che i giudici di quest'ultimo siano scelti tra le personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza (v. art. 2 St.) e possiedano la capacità per «l'esercizio di funzioni giurisdizionali». Quanto a quest'ultimo requisito, i trattati stabiliscono criteri meno rigidi di quelli richiesti agli artt. 253 TFUE («le più alte funzioni giurisdizionali» o «giureconsulti di notoria competenza») e 254 TFUE («alte funzioni giurisdizionali») con riferimento alla CG e al Trib. Tuttavia, anche in tal caso, i membri del TFP possedevano di fatto le stesse caratteristiche di quelli della CG e del Trib. Ciò sembra trovare implicitamente conferma nella proposta del presidente CG del 13.10.2014 relativa all'aumento dei membri del Trib., avendo quest'ultima previsto che gli attuali sette membri del TFP entrassero a far parte della nuova composizione del Trib. a partire, come visto, da settembre 2016. Quanto infine alla nomina dei nuovi giudici che entreranno a far parte del Trib. in virtù della riforma del sistema giurisdizionale UE proposta il 13.10.2014 dal presidente della CG, il PE e Cons., mediante una dichiarazione comune allegata all'atto legislativo sulla predetta riforma, hanno imposto, al fine di tutelare il principio generale UE di uguaglianza tra uomini e donne (art. 3 TUE), che i governi nazionali, nella misura del possibile, debbano durante il procedimento di nomina dei candidati alla carica di giudice del Trib. (art. 254 TFUE) garantire anche una presenza eguale di uomini e donne. L'uso dell'espressione «nella misura del possibile» sembra tuttavia rendere solo facoltativo, pur se fortemente incoraggiato, il rispetto di tale condizione.

Bibliografia: in aggiunta alla bibliografia *sub* artt. 2 e 3 St., K. LENAERTS, *The Future Organisation of the European Courts*, in *European legal dynamics*, 2007, p. 129 ss.; A. WAHEYENBERGE, *Les réformes entreprises par le Tribunal de l'Union européenne*, in T. MARCHANDISE (sous la direction), *Quelle management pour quelle justice?*, Bruxelles, 2013, p. 51 ss.; G. BORREMANS, *Getting up to Speed: Increasing the Number of General Court Judges is Now a Priority, Given the Mounting Backlog of Work*, in *Competition Law Insight*, 2014,

p. 15 ss.; C. CURTI GIALDINO, *Il raddoppio dei giudici del Tribunale dell'Unione europea: valutazioni di merito e di legittimità costituzionale europea*, in *Federalismi.it*, 27.4.2015.

Articolo 49

I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.

I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.

Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.

Commento di Paolo Iannuccelli

SOMMARIO: I. Generalità e *ratio*. – II. Condizioni di applicabilità.

I.1. Contrariamente a quanto previsto dall'art. 252 TFUE per la CG, l'art. 254, 1° c., TFUE rimette allo Statuto la possibilità di dotare il Trib. di AG. E così, benché tale disposizione non lo escluda (S. BONI, D. DITTELT, p. 1764), il Trib. non è assistito da AG permanenti. In effetti, tutti i suoi membri sono giudici (v. art. 48 St. e art. 3 RP Trib. e, per uno spunto critico, M. CONDINANZI, *Articolo 254 TFUE*, p. 1965). Tuttavia, proprio in applicazione dell'art. 254, 1° c., TFUE, la disposizione in commento fa salva la possibilità di permettere al Trib. di essere assistito da un AG. In tal caso, sarà il Trib. stesso (*rectius*, il suo presidente) a poter scegliere, tra i suoi membri, quello che dovrà esercitare, per una determinata causa, le funzioni dell'AG e, in particolare, redigere le conclusioni.

2. Probabilmente, la scelta di non prevedere l'inserimento nella struttura stessa del Trib. di AG era dettata dal fatto che, quando è stato istituito, il Trib. aveva delle competenze tutto sommato limitate e concentrate su contenziosi fattuali con implicazioni giuridiche di portata ristretta. Inoltre, la possibilità di un'impugnazione della decisione definitiva del giudizio permetteva di considerare superflua l'assistenza di AG permanenti, con gli indubbi benefici in termini di durata della procedura. Contestualmente, una drastica abolizione della figura deve essere apparsa troppo audace, in un periodo in cui la CG stessa era ancora assistita obbligatoriamente e sistematicamente dall'AG in ogni causa. La disposizione in parola trova quindi un equilibrio tra queste due esigenze contrapposte lasciando al Trib. stesso l'apprezzamento della necessità di un'assistenza.

3. Concretamente, il Trib. ha fatto ricorso a questa possibilità solo in due occasioni (conclusioni 10.7.1991, *Rhône Poulenc c. Comm.*, T-1/89-T-4/89 e T-6/89-T-15/89,